

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 263° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 7 DICEMBRE 1984

---

#### INDICE

##### Organismi bicamerali

Riforme istituzionali . . . . . *Pag.* 2

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le riforme istituzionali**

VENERDÌ 7 DICEMBRE 1984

*Presidenza del Presidente*  
BOZZI

*La seduta inizia alle ore 9.*

**SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI  
RELAZIONE CONCLUSIVA**

Il senatore Covi desidera preliminarmente esprimere una valutazione sostanzialmente positiva sullo schema di relazione sottoposto dal Presidente alla Commissione, considerando il frutto di un approfondito lavoro di sintesi delle posizioni emerse dal dibattito e la puntuale indicazione delle soluzioni che hanno raccolto la maggioranza di consensi e di quelle sulle quali si registrano alcune divergenze.

Questa constatazione positiva di ordine generale non lo esime tuttavia dal proporre alcune osservazioni sulle soluzioni indicate, limitatamente ad alcuni temi specifici, i quali dovrebbero essere poi discussi e risolti nelle sessioni costituzionali, proposte dal collega Battaglia, alle quali le Camere dovrebbero essere chiare una volta conclusi i lavori della Commissione.

Se si intende infatti venire incontro a quella esigenza di risanamento delle istituzioni così sentita dall'opinione pubblica, è necessario operare una scelta, concentrando l'opera di riforma sui punti nodali dai quali dipende l'efficienza del sistema e precisamente gli istituti di democrazia rappresentativa, il Governo ed il suo rapporto con il Parlamento, le fonti normative ed il governo dell'economia.

Se tali nodi venissero sciolti, secondo le indicazioni presenti nello schema di relazione, ritiene di poter affermare, a nome del

gruppo repubblicano, che il sistema politico istituzionale compirebbe un grande passo in avanti.

Per quanto concerne il Parlamento, osserva con compiacimento che sono stati accolti, nello schema di relazione, i punti essenziali sostenuti dal suo gruppo, quali la conferma del bicameralismo paritario, in quanto resta attribuita ad entrambe le Camere la funzione di indirizzo politico, accompagnata peraltro da una diversificazione delle funzioni per quanto concerne l'attività legislativa e quella di controllo; la revisione della funzione legislativa nonché di quella di controllo, alla quale viene conferita una maggiore organicità; la riduzione infine del numero dei parlamentari. A questo riguardo tuttavia desidera osservare che, per quanto concerne il numero dei parlamentari previsto per la Camera dei deputati, la previsione dello schema di relazione appare eccessivamente riduttiva; per garantire infatti un'adeguata rappresentanza delle forze minori ed una corretta funzionalità del Parlamento, anche tenuto conto della sottrazione che viene operata attraverso la partecipazione al Governo di una consistente frazione di parlamentari, distratti in tal modo dal lavoro legislativo, sarebbe opportuno ridurre il rapporto ad un deputato ogni 100 mila abitanti, mantenendo fermo il rapporto di un senatore ogni 200 mila abitanti e portando quindi i membri della Camera a 564 e quelli del Senato a 282.

Dopo aver concordato sulle perplessità espresse dal senatore Giugni circa l'ampliamento del numero dei senatori a vita, esprime alcune riserve su quella sorta di parziale costituzionalizzazione del sistema elettorale per la Camera dei deputati previsto nella nuova formulazione dell'articolo 55, con la riserva di un decimo dei seggi ad un collegio unico nazionale. Le tematiche relative al sistema elettorale infatti non dovrebbero assurgere a rango costitu-

zionale, ma essere piuttosto lasciate alla legislazione ordinaria

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'articolo 70, ritiene opportuna l'indicazione tassativa delle leggi bicamerali, mentre esprime alcune perplessità circa la previsione — contenuta nell'ultimo comma — di una Commissione mista di deputati e senatori a cui dovrebbe essere affidata la soluzione di eventuali divergenze o conflitti tra le due Camere, osservando che sarebbe forse più opportuno demandare tali problemi alla Corte costituzionale.

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'articolo 82 suscita perplessità il quarto comma: ritiene infatti che la materia dovrebbe essere lasciata ai normali canali della dialettica tra Governo e Parlamento ed alla contingente valutazione della opportunità di intervento di quest'ultimo, da effettuarsi tramite gli ordinari strumenti parlamentari.

Notevoli perplessità derivano poi dalla proposta di modifica dell'articolo 94; il gruppo repubblicano considera infatti inopportuno affidare la concessione e la revoca della fiducia alle due Camere in seduta comune; tale soluzione infatti potrebbe dare luogo a serie difficoltà, specie per quanto concerne la revoca e sarebbe inoltre difficilmente compatibile con il mantenimento dell'istituto della questione di fiducia e con il sistema che prevede le leggi monocamerali, sulle quali pure il Governo può porre la questione di fiducia. Riterrebbe quindi preferibile un sistema che preveda la presentazione del Presidente del Consiglio alle Camere riunite, ma che mantenga il voto di fiducia a Camere separate.

Propone inoltre che la questione di fiducia debba essere direttamente posta dal Presidente del Consiglio invece che dal Governo, e ciò anche in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 93, in base alla quale la fiducia viene conferita dalle Camere al Presidente del Consiglio designato.

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'articolo 127-bis ritiene di dover manifestare dissenso per quanto riguarda il numero eccessivamente elevato dei rappresentanti delle regioni in seno alla Com-

missione parlamentare per le questioni regionali; la eccessiva genericità della previsione della funzione consultiva in ordine ai progetti di legge di interesse regionale all'esame delle Camere, che potrebbero essere più facilmente individuati attraverso un esplicito riferimento alla materia di cui all'articolo 117 della Costituzione; la previsione delle funzioni consultive ed istruttorie in materia di controllo sull'attività di indirizzo e coordinamento del Governo nei confronti delle regioni. Con questo sistema infatti una delle parti, cioè le regioni, verrebbero a partecipare, anche se solo in via consultiva ed istruttoria, al controllo.

Per quanto concerne il Governo ed i suoi rapporti con il Parlamento si dichiara favorevole al rafforzamento della posizione del Presidente del Consiglio quale contributo ad una maggiore stabilità del Governo, esprimendo tuttavia dissenso — anche in relazione a quanto sostenuto dal gruppo repubblicano riguardo al sistema elettorale — sulla costituzionalizzazione del patto di coalizione e la conseguente designazione da parte del Presidente della Repubblica quale Presidente del Consiglio, della personalità indicata dalla coalizione, se questa consegua la maggioranza dei voti. Anche se la previsione di tale norma risponde certamente al proposito di favorire una maggiore stabilità del Governo e del rapporto Governo-Parlamento, non è tuttavia sicuro che essa conseguirebbe il risultato sperato, poichè una eventuale rottura della coalizione imporrebbe necessariamente nuove elezioni; nulla esclude quindi la fattibilità di accordi preelettorali tra i partiti circa la composizione della futura maggioranza, che deve tuttavia rimanere nell'ambito delle iniziative politiche, senza conseguenze sul piano istituzionale.

Sorge poi il problema del potere di iniziativa legislativa dei senatori, che — a suo avviso — non può essere limitato alle leggi bicamerali; sarebbe quindi opportuno prevedere la possibilità del senatore proponente di partecipare ai lavori della Commissione competente della Camera. Si dichiara d'accordo sulla elevazione del numero di firme necessarie per l'iniziativa legislativa popolare e per la richiesta di *referendum* abroga-

tivo. Esprime alcune perplessità sulla opportunità di effettuare il controllo sulla ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte un quarto delle firme necessarie; riterrebbe invece più opportuno che la Corte costituzionale potesse pronunciarsi dopo che sono state raccolte ad esempio 10 mila firme.

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'articolo 77-bis ritiene opportuno inserire un riferimento alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, per meglio individuare l'ambito di esplicazione della potestà regolamentare delle regioni.

In tema di decretazione d'urgenza ritiene non del tutto soddisfacente la possibilità della emanazione di un decreto nel caso in cui il progetto di legge dichiarato urgente non sia stato approvato (o respinto) entro il termine massimo di 60 giorni. Questa norma infatti può dar luogo a seri inconvenienti con riguardo alla certezza dei rapporti giuridici, mentre sembrerebbe più opportuna la previsione di un vero e proprio obbligo del Parlamento a decidere entro il termine indicato dal Governo, stabilendo eventualmente che esso non possa essere inferiore ad un certo numero di giorni.

In tema di governo dell'economia, dopo aver ricordato che le proposte avanzate dal gruppo del Partito repubblicano italiano sono state accolte solo in parte nello schema di relazione, desidera ribadire alcuni punti fondamentali quali il divieto di approvazione in Commissione dei provvedimenti di spesa; il rafforzamento del veto sospensivo del Presidente della Repubblica che, con riferimento all'articolo 81 della Costituzione, dovrebbe essere superato solo da un voto bicamerale a maggioranza assoluta; un potere di iniziativa in materia di spesa riservato al Governo e, subordinatamente, un potere di veto del Governo rispetto a proposte di iniziativa parlamentare comportanti spese. Osserva poi che le finalità da perseguire attraverso la proposta di modifica dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dal collega Andreatta, sono assolutamente condivisibili; la materia è tuttavia suscettibile di ulteriori approfondimenti; si riserva quindi a sua

volta di presentare eventualmente una ulteriore formulazione di tale articolo.

Il senatore Vassalli, dopo aver concordato sul contenuto degli interventi già effettuati da altri colleghi del gruppo socialista sulle fonti normative, il Governo, il Parlamento, le leggi elettorali, i problemi sindacali, si dichiara convinto che si tratti tuttavia di riforme di importanza relativa rispetto a disegni più ambiziosi, che sono preclusi da una molteplicità di motivi e di ispirazioni, ma soprattutto dal fatto che certe forze politiche guardano assai più al momento contingente o a quello presumibile per il futuro, che non ai problemi nella loro essenza pura od ideale.

Per quanto concerne le leggi non di revisione costituzionale, raccomanda che le relative proposte vengano poste nella relazione in posizione di rilievo pari a quello dato alle modifiche di carattere costituzionale perchè le proposte della Commissione non debbano ridursi alla sola modifica di alcuni articoli o di alcuni commi della Costituzione, anche se nell'ultimo periodo l'attenzione di tutti i commissari si è soffermata soprattutto su questi.

Esistono tuttavia per il gruppo socialista alcuni punti irrinunciabili — e tra questi l'introduzione del principio del voto palese per tutte le leggi che comportino variazioni di entrate o di spese, quantomeno nella forma prevista nella modifica proposta all'articolo 81 — senza i quali la riforma istituzionale avrebbe ben poco senso. Non si tratta di una questione contingente, dovuta al fatto che il Partito socialista italiano fa oggi parte di un Governo la cui forza e capacità di funzionare è inficiata dall'abuso del voto segreto, ma è piuttosto una questione morale e politica della massima importanza, essenziale per una vita democratica. I parlamentari comunisti che si oppongono a questa modifica o tendono a rinviarla ai regolamenti parlamentari, si trovano — a suo avviso — in una posizione singolare, perchè non rivendicano la libertà di voto segreto pensando ai propri compagni e ad un loro possibile segreto dissenso, ma pensando invece di potere con questo strumento mettere più facilmente in crisi maggioranze di cui essi non facciano parte.

Ritiene infatti che il dissenso, momentaneo o più profondo, nei confronti del gruppo di appartenenza, ha un valore morale e democratico in quanto manifesto e motivato. A questo riguardo non vanno esagerati i pericoli di rappresaglia o di non rielezione a cui si espone il parlamentare dissenziente, che inoltre, dovrebbe essere pronto anche alla non ripresentazione, se crede veramente nel valore delle proprie convinzioni politiche.

Il voto palese, dunque salvo che su questioni concernenti persone, è per il gruppo socialista un elemento determinante nelle scelte complessive di una riforma istituzionale, oltre che un fattore di sana vita democratica e di assunzione di responsabilità rispetto ai propri elettori ed alla propria coscienza.

Accanto al voto palese deve essere garantita in Parlamento la precedenza alle questioni che il Governo ritenga urgenti di ridurre il ricorso ai decreti-legge — nonché la differenziazione parziale nelle funzioni tra i due rami del Parlamento e più in generale un rafforzamento del potere normativo del Governo su determinate materie.

Considera forse non molto soddisfacente lo sviluppo che è stato dato al tema dei partiti, connesso strettamente alla « questione morale », ancorchè i nuovi commi proposti nello schema di relazione per gli articoli 49 e 69 diano una base costituzionale alle pur necessarie iniziative legislative.

Tra queste ricorda la proposta di legge del deputato Spini. Si tratta di un primo segno per cercare di arrivare a qualche soluzione concreta e plausibile di un problema angoscioso, la cui esistenza è uno degli elementi che minano la democrazia e l'ordinato vivere sociale.

Sempre dal punto di vista generale e prima di inoltrarsi nell'esame dei temi specifici, desidera ricordare l'ottimo lavoro compiuto in breve tempo e in parallelo con l'attività della Commissione, dalle Commissioni istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che hanno operato sui fondamentali problemi della razionalizzazione legislativa e della delegificazione; dell'ordinamento dei controlli; del diritto di accesso del cittadino ai documenti amministrativi; dei rap-

porti tra cittadino e pubblica amministrazione; della disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; delle norme sul processo amministrativo dinanzi ai TAR e al Consiglio di Stato.

Questi documenti rappresentano un materiale essenziale con il quale il Governo ha cooperato con la Commissione e ne ha in un certo senso anticipato l'opera.

Non si può quindi non sottolineare questa importante attività, che dimostra come l'opera di rinnovamento istituzionale non sia stata una vaga enunciazione senza effetti, ma abbia rappresentato uno degli impegni più concludenti dell'attuale Governo.

Ricorda poi un suo precedente intervento sui problemi della giustizia, al quale ha fatto seguire alcune proposte di modifica di articoli o parte di articoli della Costituzione che — seppure non modificano il tessuto complessivo della Carta del 1948 — sono state da alcuni radicalmente respinte. Si riferisce a questo riguardo all'intervento del collega Spagnoli, secondo il quale tutto è perfetto nella normativa esistente concernente la magistratura e non si dovrebbe neanche parlare più della proposta, che pure era stata presentata da altro deputato del suo stesso gruppo, circa una diversa composizione del Consiglio superiore della magistratura.

Sottolinea che la giustizia civile, giunta in più luoghi al collasso, da anni ed anni praticamente non esiste. L'indifferenza, la spietatezza con cui i giudici fissano le udienze ad anni o bienni l'una dall'altra e la scarsa voglia che mostrano sia di studiare la gran massa dei processi sia di deciderli entro tempi ragionevoli sono veramente indiscutibili.

La giustizia penale non offre alcuna garanzia al cittadino innocente o ingiustamente gravato di accuse che non gli spettano. Esso è lasciato all'arbitrio più incontrollato del giudice che lo abbia preso di mira sulla base di semplici sospetti, di denunce anonime, perfino di antipatia personale, di prevenzioni politiche e simili. Le impugnazioni, di ogni specie, funzionano tardivamente. Al di fuori dei rimedi interni non vi sono altri

rimedi di sorta, non c'è nessuno a cui rivolgersi utilmente contro il giudice che manifestamente abusa delle sue funzioni, che commette violenze morali di ogni sorta nei confronti di detenuti, che li isola con sadismi superati solo dalle torture medioevali. I vari procedimenti disciplinari per fatti di questo genere finiscono in burla. I magistrati sanno di potersene ridere sia dell'assenza di sanzioni civili che di quella di sanzioni disciplinari, tanto più che queste neanche incidono sulla loro carriera.

E allora come si fa a dire che tutto va bene e che non si deve riconoscere alcun difetto in un sistema istituzionale che permette scempi di questo genere?

D'altra parte tutti riconoscono che i magistrati generalmente sono poco preparati, che non hanno nessun tirocinio veramente efficiente, che vi sono difetti nel reclutamento, che nessu'altra categoria ha una somma di poteri così imponente senza alcun vaglio nè sulla preparazione nè sulla professionalità, nè sulle condizioni psichiche, che nessun'altra può raggiungere gradi superiori e maggior potere per sola anzianità, che nessun'altra può avere un rango e un nome non corrispondenti alle funzioni effettivamente svolte.

In particolare quali rimedi porta a tutto questo stato di cose l'azione del Consiglio superiore della magistratura?

Ricorda al riguardo l'osservazione del collega Felisetti secondo il quale la minaccia all'indipendenza della Magistratura viene oggi dall'interno della stessa Magistratura e non dal potere esecutivo e che il CSM da organo di autogoverno della Magistratura rischia di diventare l'organo di Governo sui magistrati, attraverso l'esercizio del potere che esercita sui singoli magistrati con le nomine, i trasferimenti, le promozioni, il conferimento degli incarichi direttivi e l'azione disciplinare.

Sono questi i motivi per i quali ritiene di dover insistere sulla richiesta di limitare espressamente, rendendone tassative le inulteriormente che solo la legge è fonte di dicazioni, le funzioni del CSM; di chiarire ordinamento giudiziario; di modificare la composizione del CSM, diminuendo il peso

dei magistrati ordinari nel suo seno; di rafforzare i poteri e i doveri del Ministro della giustizia, responsabilizzandolo di fronte al Parlamento e abilitandolo a riferire sugli esiti dei procedimenti disciplinari avviati e sul perchè di quelli non avviati; di richiamare più energicamente all'obbligo di motivazioni adeguate e reali.

In proposito osserva che nello schema di relazione la tesi favorevole alla modificazione della composizione del CSM viene presentata come minoritaria in seno alla Commissione. Ciò deve essere ancora verificato.

Ribadisce poi la necessità di attribuire l'iniziativa dell'azione disciplinare sia al Ministro di grazia e giustizia che al Procuratore generale.

Nel quadro delle aumentate responsabilità del Ministro della giustizia potrebbe essere istituito presso l'Ispettorato un ufficio *ad hoc* per le valutazioni su eventuali iniziative disciplinari.

Comunque è chiaro che anche qui non si tratta soltanto di modifiche della Costituzione, bensì di leggi sull'ordinamento giudiziario che dovrebbero esser state fatte da oltre trent'anni — in adempimento costituzionale — e sulla responsabilità dei magistrati. È in quella sede di legislazione ordinaria che si misurerà la volontà di rinnovare le istituzioni e di permetterne un funzionamento più convincente. I parlamentari socialisti si impegneranno in questo senso, nel senso cioè del rinnovamento per un migliore funzionamento della giustizia e per una maggiore sicurezza del cittadino.

Il presidente Bozzi sospende la seduta per dieci minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 10,20, è ripresa alle ore 10,30.*

Il deputato Andreatta desidera sottolineare alcuni elementi di incertezza presenti — a suo avviso — nello schema di relazione. Con il mutare degli equilibri tra i partiti politici sono emerse nella storia delle istituzioni progressive difficoltà: dopo il 1968 gli equilibri sono divenuti sempre più complessi e le istituzioni hanno dimostrato di non riuscire a garantire una struttura solida,

atta a permettere l'adozione delle grandi decisioni. Su queste basi il paese deve quindi essere condannato ad uno stato di perenne confusione istituzionale?

Dal 1968 ad oggi la capacità dell'Italia di attuare una corretta politica estera è stata profondamente condizionata dalla frequenza delle crisi ministeriali e dal mutamento dei rappresentanti presso le organizzazioni internazionali: da ciò è nato il senso di lontananza ed il disprezzo della popolazione per chi governa. Alcuni colleghi del suo gruppo hanno già posto il problema della democrazia governante, del Governo in grado di avere in Parlamento una maggioranza stabile, dei franchi tiratori della maggioranza ai quali spesso hanno corrisposto quelli dell'opposizione.

Osserva poi che tra i diversi modi per garantire la stabilità, nello schema di relazione sono stati accolti soprattutto quelli sviluppati dai partiti laici; la proposta di riforma della Presidenza del Consiglio formulata dal governo Spadolini — nel tentativo di affermare una situazione di primazia del Presidente del Consiglio — sviluppò notevoli tensioni in seno a quel Governo e ciononostante viene oggi riformulata nello schema di relazione.

Come accade per tutte le grandi democrazie in questa congiuntura storica, anche la democrazia italiana può trovare il suo elemento di legittimazione soltanto nel voto popolare: un eccessivo rafforzamento del Governo nei confronti del Parlamento può indurre a opzioni presidenzialistiche, tanto più patologiche in una situazione di guerra tra i partiti.

Spetta alle istituzioni dare ordine alla ricchezza delle tradizioni storiche del paese, che non può celare un senso di incredulità nei confronti di partiti che si presentano alle elezioni con programmi massimalisti, per poi giungere ad una serie di compromessi al momento della formazione del Governo. Occorre invece aumentare la trasparenza, realizzando le coalizioni davanti al paese. Se non si cerca una soluzione al problema del Governo nel rispetto della sovranità popolare e della democrazia parlamentare, il fantasma della « grande riforma »

costituirà nei prossimi anni un ostacolo per le forze politiche.

Il Gruppo della democrazia cristiana ritiene di dover insistere per la soluzione elettorale — a suo avviso equilibrata — presentata dal collega Ruffilli; la soluzione presentata dal collega Barbera, che è poi una versione italiana del sistema elettorale tedesco, presenta tuttavia numerosi rischi e può determinare gravi problemi interni nella vita dei partiti e nella loro capacità di rappresentanza nazionale.

Per quanto concerne la funzione di Governo, si dichiara favorevole alla proposta relativa allo scioglimento delle Camere dopo tre crisi, osservando inoltre che i membri di un Governo dimissionario non dovrebbero poter partecipare ad una nuova coalizione prima della fine della legislatura. Il numero dei ministri membri del Gabinetto dovrebbe essere costituzionalizzato e non dovrebbe essere superiore a 12 o 15. Dopo aver criticato la distinzione esistente tra il Ministro del tesoro, delle finanze e del bilancio — pur ritenendo tuttavia alquanto problematica l'attribuzione delle tre funzioni ad una stessa persona — sottolinea la necessità logica di distinguere, sulla base del modello inglese, la figura di ministro di Gabinetto e quella di ministro non di Gabinetto.

Sostiene poi l'opportunità di sostituire nelle loro funzioni parlamentari ministri e sottosegretari che, spesso impegnati a livello internazionale, costringono altrimenti la maggioranza a cercare il sostegno dell'opposizione; a suo avviso tuttavia essi dovrebbero poter riprendere il loro mandato al termine della funzione ministeriale.

Sarebbe inoltre opportuno inserire nei primi articoli della Costituzione un preciso impegno per la presenza dell'Italia in Europa e la sua disponibilità a pervenire ad una unione politica ed economica del Continente. Lo scandalo della mancata applicazione delle direttive CEE deve inoltre trovare una sollecita soluzione.

È grato al Presidente per aver voluto utilizzare nella nuova formulazione dell'articolo 81 gran parte del testo da lui proposto: osserva che l'esercizio provvisorio, dopo le

modifiche regolamentari, potrebbero essere limitato ad un mese.

Per quanto concerne l'autonomia dell'autorità monetaria nulla si dice nello schema di relazione; al riguardo, dopo aver ricordato che tutti i partiti hanno approvato, in sede di Parlamento europeo, il progetto Spinelli, preannuncia la presentazione di una proposizione normativa.

Considera sostanzialmente soddisfacenti gli articoli relativi ai rapporti con il mondo del lavoro, pur non ritenendo fattibile — anche se doverosa — la proposta di aumentare le garanzie democratiche all'interno dei sindacati. Più realizzabile appare piuttosto la possibilità per i lavoratori di controllare la rappresentatività sindacale mediante *referendum*, soprattutto quando si tratta di proclamare lo sciopero. Concorda poi con il collega Giugni sulla necessità di modificare l'articolo 36, che contrasta con la concezione

odierna del lavoro, soprattutto per l'uso che ne potrebbe fare la giurisprudenza.

Dichiara di essersi sentito orgoglioso rileggendo lo schema di relazione di aver partecipato ai lavori di questa Commissione, anche se alcuni problemi sono rimasti senza risposta.

Si chiede se questo meccanismo di riforma, introdotto 15 anni or sono, avrebbe reso diversa la vita politica italiana.

Il presidente Bozzi, non essendo presenti alcuni degli oratori iscritti a parlare nella seduta odierna e su richiesta di vari gruppi parlamentari, ritiene opportuno rinviare la conclusione dell'esame dello schema di relazione conclusiva ad altra seduta da tenersi mercoledì 12 dicembre 1984, alle ore 16. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito. (*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 11,15.*